



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Delibera n. 1009 del 30 ottobre 2019

concernente segnalazione di misura discriminatoria nei confronti del Segretario comunale e RPCT per motivi collegati direttamente allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, co. 7, ultimo periodo, l. 190/2012, presso il comune di *[omissis]*.

Riferimenti normativi: legge 6 novembre 2012, n. 190; decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39

Parole-chiave: “RPCT”; “revoca”

“Non massimabile”

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 30 ottobre 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

visto il Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (delibera n. 657 del 18.7.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 184 del 9.8.2018);

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

È pervenuta all'Autorità, in data 1.10.2019 con *[omissis]*, la comunicazione di *[omissis]* circa l'adozione di una ritenuta misura discriminatoria nei suoi confronti per motivi collegati allo svolgimento delle sue funzioni di SG/RPCT. La discriminazione viene ricondotta alla deliberazione n. *[omissis]* con la quale la Commissione straordinaria del comune di *[omissis]* ha decretato il recesso unilaterale del comune di



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

[omissis] dalla convenzione di segreteria sottoscritta con il comune di [omissis]; la deliberazione simulerebbe e nasconderebbe la volontà della Commissione di revocare l'incarico di Segretario comunale e RPCT.

L'art. 1, comma 7, della l. 190/2012 (come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. f), d.lgs. 97/2016), tutela il RPCT da misure discriminatorie collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, attribuendo all'Autorità il potere di richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, comma 3, del d.lgs. 39/2013.

Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, l. 190/2012, ai fini di una valutazione da parte dell'Autorità di quanto segnalato, è stato comunicato alla Commissione straordinaria, con nota [omissis] del 2.10.2019, l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del «Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione» (deliberazione n. 657 del 18.7.2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 184 del 9.8.2018) chiedendo alla Commissione straordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. f), l. 190/2012, di fornire informazioni al riguardo mediante una relazione dettagliata, allegando la relativa documentazione.

Il SG/RPCT - che è SG/RPCT titolare presso il comune di [omissis] - ha evidenziato le attività poste in essere in qualità di RPCT:

- intervento presso il Dirigente [omissis] su una procedura di gara per la fornitura di [omissis] a cui l'interessato non ha mai dato riscontro;
- intervento in merito alla presunta illegittimità della deliberazione della Commissione straordinaria n. [omissis] per la Convenzione tra comune di [omissis] e [omissis] per l'istituzione, regolamentazione e gestione di [omissis] con relativa richiesta di parere all'ANAC.
- segnalazioni con riferimento alla determinazione n. [omissis] con la quale il dirigente dell'Area [omissis] ha autorizzato una dipendente a tempo pieno e determinato a svolgere contemporanea attività presso privati
- rilievi ai dirigenti [omissis] e [omissis] sulle determinazioni dirigenziali n. [omissis] e n. [omissis] in merito ad anomalie riscontrate in una procedura di gara per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.

In tale contesto, si è inserito un procedimento di verifica avviato da parte dell'ANAC [omissis] che ha spinto il segnalante a svolgere accertamenti sulle dichiarazioni rese dai Dirigenti incaricati al momento del conferimento dell'incarico. In esito a tale attività, il SG/RPCT ha verificato che il Dirigente incaricato [omissis] non aveva mai prodotto dichiarazioni circa la incompatibilità e l'inconferibilità sin dal [omissis] fino al [omissis] dopo la contestazione della mancata presentazione del documento.

Nell'ambito dell'attività di verifica espressamente attivata dall'ANAC [omissis], il RPCT ha richiesto informazioni alla Federazione [omissis] Locali circa incarichi sindacali in corso dal [omissis] a tutt'oggi; la richiesta ha avuto esito positivo atteso che la [omissis] ha confermato l'incarico di Dirigente Sindacale.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Sicché, sussistendo a norma dell'art. 53 del d. lgs 165/2001, comma 1-*bis* un esplicito divieto di conferire incarichi a soggetti che abbiano rivestito cariche in organizzazioni sindacali, con nota del 17.9.2019 *[omissis]*, il SG/RPCT ha contestato al *[omissis]* di non aver reso la dichiarazione di incompatibilità e ha chiesto alla Commissione di adottare le misure necessarie per ripristinare la legalità. Il giorno successivo *[omissis]*, in costanza dell'assenza del SG/RPCT per un giorno di congedo ordinario, la Commissione straordinaria, assunti i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la citata deliberazione n. *[omissis]* ad oggetto "Convenzione tra i Comuni di *[omissis]* e *[omissis]* per il servizio in forma associata della Segreteria Generale – Recesso unilaterale con preavviso", senza dare alcuna comunicazione all'interessato.

I fatti esposti hanno indotto il RPCT/SG a ritenere che «il recesso unilaterale dalla segreteria Convenzionata sia un Provvedimento deliberativo assunto con obiettivi penalizzanti, che assumono i profili della revoca, in totale assenza di motivazioni, e con l'esplicazione, invece, di motivazioni sommarie che non possono trovare reale fondamento».

Ulteriormente il RPCT ha rappresentato il contrasto insorto con la Commissione a seguito della presentazione di una relazione tecnica, da lui predisposta, sulla inefficienza del sistema burocratico e sul mancato raggiungimento di diversi obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale di *[omissis]*.

A dimostrazione ulteriore della sussistenza del *fumus* discriminatorio, il segnalante ha anche riferito che, in data *[omissis]*, ossia il giorno seguente alla richiesta di chiarimenti rivolta da ANAC alla Commissione straordinaria, quest'ultima ha formalizzato al Ministero dell'interno, la istanza di pubblicazione della sede di Segreteria generale del comune di *[omissis]*, senza alcuna previa comunicazione all'interessato.

Il Presidente della Commissione straordinaria, *[omissis]*, con nota del *[omissis]* di riscontro alla richiesta dell'Ufficio di relazionare sulla vicenda, ha rappresentato quanto segue.

Lo scioglimento unilaterale della convenzione di segreteria sottoscritta con il Comune di *[omissis]* è principalmente dovuta alla necessità di avere un Segretario titolare, a tempo pieno, «con una presenza assidua ed incisiva, che sia di reale e fattivo supporto alla Commissione e ai dipendenti»; la decisione «era maturata da mesi e si è concretizzata, a seguito anche delle lamentele dei cittadini e dei dipendenti stessi per la saltuaria presenza nel Comune del Segretario comunale, che a volte, in alcuni giorni, era limitata a poche ore. Va da sé che l'impegno profuso dal Segretario, nelle accennate condizioni, non può ritenersi soddisfacente [...]».

Da qui la necessità di disporre di un titolare della segreteria comunale dell'ente a tempo pieno e in via esclusiva; pertanto, ad avviso del Presidente della Commissione straordinaria, la deliberazione n. *[omissis]* non nasconde nessuna "sostanziale" revoca dell'incarico di Segretario convenzionato (non titolare) con il comune di *[omissis]*, ma si è proceduto semplicemente ad uno scioglimento unilaterale della convenzione della segreteria per i motivi illustrati.

Ritenuto in diritto



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

L'Autorità, nel valutare le informazioni fornite dal segnalante ha considerato che alcune delle vicende, che avrebbero dato luogo ad un atteggiamento ritorsivo da parte del Comune, sono in trattazione presso i competenti Uffici di ANAC: presso [omissis] la richiesta di parere in merito alla procedura di gara relativa alla convenzione tra il comune di [omissis] e [omissis]; presso [omissis] la presunta incompatibilità del dirigente [omissis] per essere dirigente sindacale e dirigente preposto all'Area del personale.

Pertanto, lo scrivente Ufficio ha focalizzato l'attenzione sui motivi che hanno indotto la Commissione a recedere unilateralmente dalla Convenzione di Segreteria associata.

La motivazione - per come riportata nelle premesse della deliberazione [omissis] - risiede nell'intento di «meglio organizzare l'Ufficio di Segreteria con assetto alternativo a quello attuale, acquisendo l'opera di un Segretario generale che sia titolare unicamente della segreteria generale del comune di [omissis], in grado di soddisfare in maniera ottimale le molteplici esigenze di *governance* di [questa] amministrazione». La motivazione appare plausibile se si considera la decisione del Consiglio dei Ministri del [omissis], di commissariamento dell'ente in ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata. L'accesso antimafia per il comune di [omissis], il secondo in cinque anni (il primo si concluse con l'archiviazione del ministro dell'Interno), era stato disposto il 28 agosto 2017 sulla scorta dell'inchiesta della Procura di [omissis] – Direzione Distrettuale antimafia denominata «[omissis] che aveva dato luogo ai provvedimenti restrittivi a carico di 27 persone tra politici, imprenditori e pregiudicati nei comuni di [omissis].

Come si evince dalla Relazione del Prefetto ai sensi dell'art. 143, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, il territorio di [omissis] e dei comuni limitrofi è tradizionalmente caratterizzato dalla presenza della Sacra Corona Unita (S.C.U.), che sorse nei primi anni '80, quale reazione ai tentativi di espansione della camorra napoletana e della "ndrangheta".

Ciò che caratterizza in maniera evidente la criminalità organizzata [omissis] è l'attitudine ad inquinare la vita politico-amministrativa, come risultato già dalla operazione [omissis], nel cui ambito, nel gennaio 2012, il Commissariato di P.S. di [omissis] e la Squadra Mobile di [omissis] diedero esecuzione ad un'ordinanza di carcerazione a carico di 17 soggetti.

In tale sede emerse come la consorteria mafiosa fosse riuscita ad infiltrarsi nel tessuto connettivo degli apparati amministrativi. L'ultima operazione di polizia giudiziaria «[omissis]», che ha interessato 75 soggetti ha confermato ulteriormente la capacità della SCU di rigenerarsi; le indagini hanno messo in luce una nuova organizzazione criminale, operante nel versante orientale della provincia sull'asse [omissis] che si impone anche nel mondo dell'imprenditoria, del commercio e della politica locale, commettendo estorsioni, corruzioni, voto di scambio elettorale-mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, riciclaggio, detenzione di armi da fuoco, intestazione fittizia d'impresa, lesione dolosa, danneggiamento, furto, favoreggiamento personale, infiltrazioni nella gestione di appalti di lavori pubblici o di servizi pubblici come il «118».



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

Dall'O.C.C. n. [omissis] emerge il chiaro interesse dei gruppi in esame per il mondo degli appalti pubblici attraverso l'esercizio, apparentemente legittimo, di attività economiche in particolari settori, quale quello del «movimento terra, scavi e lavori stradali».

Quanto riscontrato dall'Autorità induce a ritenere convincente l'intento della Commissione straordinaria di avvalersi di un Segretario generale unicamente al servizio del Comune di [omissis] che, tra l'altro conta, oltre 30.000 abitanti.

Certamente non sfugge come la revoca della convenzione sia intervenuta il [omissis], ossia solo a distanza di un anno dalla sua sottoscrizione, avvenuta il [omissis] con deliberazione n. [omissis] della Commissione straordinaria di [omissis] e con deliberazione del C.C. di [omissis] del [omissis], tuttavia, non risulta nella competenza dell'ANAC entrare nel merito dei provvedimenti amministrativi.

Tanto premesso si ritiene che le motivazioni poste alla base della revoca unilaterale della Commissione straordinaria di [omissis] presentino i connotati di una scelta dettata dal particolare contesto esterno ed interno all'ente sicché le ipotesi di correlazione prospettate dal dr. [omissis] non sembrano situazioni ascrivibili ad azioni da questi poste in essere in tema di predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT 2019-2021.

Per tali motivi si ritiene di non dover procedere alla richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico di SG/RPCT, *rectius* di recesso unilaterale dalla convenzione di Segreteria generale sottoscritta dal comune di [omissis] con il comune di [omissis].

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- a) la non sussistenza dei presupposti per disporre la richiesta di riesame della deliberazione della Commissione straordinaria del comune di [omissis] n. [omissis], non ritenendo sussistere i presupposti di cui all'art. 15, comma 3, d.lgs. 39/2013.
- b) di dare comunicazione della delibera all'interessato e alla Commissione straordinaria del comune di [omissis].

Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 novembre 2019

Il Segretario, Maria Esposito